



Consiglio del 17 maggio 2016

Punto 11 all' ODG

Attività delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

ALLEGATO 11.2.

L'apposizione della data certa sulle cessioni di credito



L'apposizione della data certa sulle cessioni di credito

BOZZA

Poste Italiane, a partire dal 1 aprile 2016, ha interrotto il servizio di acquisizione della data certa mediante apposizione del timbro postale sulla documentazione portata presso gli uffici postali. Poiché l'attribuzione della data certa riveste un ruolo cruciale per i profili probatori del documento, la Commissione Legale si è interrogata sulla tenuta probatoria e sull'efficienza in termini di costo delle possibili alternative.

Com'è noto, secondo gli artt. 2703 e 2704 del Codice Civile, la data certa di un atto si ottiene:

- a) al momento della formazione del documento stesso quando la sottoscrizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- b) al momento della registrazione in un pubblico registro;
- c) dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritto, o infine
- d) dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

Pertanto, escludendo per evidenti ragioni l'ipotesi c), emergono come perseguibili le seguenti alternative:

1. formazione o riproduzione dell'atto in forma pubblica ovvero registrazione dell'atto presso pubblico registro (es. Agenzia delle Entrate);
2. servizio di pick-up operato da Poste Italiane
3. apposizione della marca temporale;
4. invio del documento tramite PEC;
5. utilizzo di un servizio postale privato per l'apposizione del timbro postale.

La presente nota intende rappresentare in maniera sintetica la comparazione in termini di costi, benefici e rischi delle summenzionate alternative effettuata dalla Commissione Legale, a supporto delle valutazioni di ciascun singolo Associato.

1. Formazione o riproduzione dell'atto in forma pubblica ovvero registrazione dell'atto presso pubblico registro (es. Agenzia delle Entrate)

Tale alternativa configura, ovviamente, la modalità più rigorosa e tutelante fra le alternative possibili. La formazione dell'atto come atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, così come la conservazione in un pubblico registro fornisce un'attestazione fatta da un soggetto terzo ed imparziale depositario di pubbliche funzioni adatta a provare con certezza la formazione del documento in un certo arco temporale.

D'altro canto, tali alternative sono evidentemente caratterizzate da una elevata onerosità in termini di costo e di assorbimento operativo.



2. Servizio di pick-up operato da Poste Italiane

Poste Italiane sta continuando ad offrire il cd. servizio di pick-up, attraverso il quale l'ufficio postale ritira presso la sede dell'intermediario la documentazione cui apporre la data certa applicando il timbro postale. Tale alternativa, che di fatto replica gli effetti dell'apposizione del timbro postale, introducendo un ulteriore servizio dato dalla raccolta e riconsegna della documentazione "a domicilio". Si rileva tuttavia che tale servizio è più costoso dell'apposizione del timbro presso l'ufficio postale e, peraltro, prosegue attualmente in via transitoria. Sembra, fra l'altro, che alcuni uffici proseguano il servizio solo con i clienti che lo avevano già attivato in precedenza ma non diano seguito a nuove richieste di attivazione.

3. Apposizione della marca temporale

L'apposizione della marca temporale, ovvero la certificazione della data mediante un processo informatico di validazione temporale, è disciplinata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), art. 20 comma 3, che prevede che "La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale". Tali regole tecniche sono dettagliate nel DPCM 22 febbraio 2013, art. 41.

E' comunque necessario che il servizio sia fornito da un certificatore autorizzato (fra cui rilevano ad oggi Infocert, Postel, alcune Camere di Commercio).

Al fine di ottenere la massima forma di tutela, il documento a cui applicare la marca temporale deve essere firmato digitalmente. Tale modalità si esprime pertanto al meglio sui documenti formati e firmati digitalmente.

Per i documenti formati in forma cartacea, invece, la prassi di alcuni intermediari finanziari e bancari evidenzia la possibilità di applicare la marca tempra alla scansione. Tuttavia, sotto il profilo probatorio, si rileva come tale modalità di apposizione della data certa certifichi la formazione del documento elettronico entro la data in questione ma non la conformità del contenuto della copia all'originale sottoscritto dal cliente. Al fine di maggior tutela, si potrebbe acquisire certificazione notarile di conformità della copia all'originale, incorrendo però nei maggiori costi di cui già sopra.

In caso di ricorso a tale modalità resta senz'altro opportuno conservare l'originale al fine di produrlo, congiuntamente alla copia digitale cui si è apposta la marca temporale, nell'ambito della documentazione probatoria. Tale alternativa appare caratterizzata da un ragionevole costo e da un ridotto impatto operativo. Rimane ad ogni modo da chiarire l'orientamento dei tribunali circa l'efficacia probatoria in assenza di firma digitale.

4. Invio del documento tramite PEC

La Posta Elettronica Certificata è adatta a fornire prova legale del documento informatico e della data ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CAD, che prescrive che "La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68".

Anche in questo caso, tuttavia, lo strumento non è adatto a fornire prova legale del contenuto dell'allegato, essendo adatta a provare l'invio e la ricezione del documento informatico. In via interpretativa, è possibile desumere che, poiché l'art. 2704 richiede che vi sia un fatto tale da stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, la trasmissione via PEC possa attestare efficacemente che l'allegato è esistente a quella data, lasciando però aperta, sotto il profilo probatorio, la possibilità di una contestazione



del contenuto del documento, come già discusso sopra con riferimento alla marca temporale. In tale ipotesi, per evitare contestazione sul documento, si consiglia di acquisire anche l'originale dello stesso.

5. Utilizzo di un servizio postale privato per l'apposizione del timbro postale

Con il venir meno dell'esclusività delle Poste italiane e la liberalizzazione dei servizi, la normativa di settore ha esplicitamente regolato la qualifica delle persone addette ai servizi postali, considerandole "incaricate di pubblico servizio in conformità all'art. 358 del codice penale". Si è verificata, pertanto, una piena equiparazione del personale delle Poste italiane e dei concessionari di servizi pubblici.

Di conseguenza, in virtù di tale equiparazione, il personale addetto alle Poste non offre maggiori garanzie in termini di poteri certificatori: a garanzia delle "verità" stanno, in entrambi i casi, le medesime sanzioni penali. Secondo tale interpretazione, corroborata da un parere legale reso dal prof. Andrea Natale (cfr. allegato), il timbro apposto dal concessionario, pertanto, dovrebbe pertanto risultare idoneo a conferire al documento quella stessa certezza della data che la giurisprudenza usualmente riconosce alla timbratura apposta delle Poste Italiane.

Allegati

- Estratto Codice Civile artt. 2703 e 2704
- Estratto Codice dell'Amministrazione Digitale artt. 20, 48 e 71
- Estratto DPCM 22 febbraio 2013 art. 41
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68
- Parere legale reso dal prof. Andrea Natale sul tema "La "data certa" del timbro apposto dal concessionario di pubblico servizio postale"



REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del **Codice civile**. (042U0262)

Vigente al: 2-5-2016

Sezione II
Della scrittura privata

Art. 2703.

(Sottoscrizione autenticata).

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.

Art. 2704.

(Data della scrittura privata nei confronti dei terzi).

La data della scrittura privata della quale non e' autenticata la sottoscrizione non e' certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura e' stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilita' fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura e' riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorita' della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata puo' essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' ammettere qualsiasi mezzo di prova.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

Vigente al: 2-5-2016

Capo II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; **((TRASFERIMENTI))**, LIBRI E SCRITTURE

Sezione I

Documento informatico

Art. 20

Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la **((memorizzazione))** su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

((1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.))

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).**

((3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale.))

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

((5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.))

Capo IV

TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 48.

(((Posta elettronica certificata)

1. *La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.*

2. *La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.*

3. *La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.))*

Capo VII

REGOLE TECNICHE

Art. 71

Regole tecniche

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con *((il Ministro della giustizia e con))* i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. (13A04284)

(GU n.117 del 21-5-2013)

Titolo II

FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE
E DIGITALI

Art. 41

Riferimenti temporali opponibili ai terzi

1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformita' con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice.

2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice.

3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.

4. Costituiscono inoltre validazione temporale:

a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;

b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformita' alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;

c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice;

d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Vigente al: 2-5-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 27, commi 8, lettera e), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004;

Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale è stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalita' per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;

b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA», l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;

d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;

e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;

f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;

g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;

i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;

l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche' eventuali unita' organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;

m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Art. 2.

Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:

a) il mittente, cioe' l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

b) il destinatario, cioe' l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;

c) il gestore del servizio, cioe' il soggetto, pubblico o

privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.

Art. 3.

Trasmissione del documento informatico

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

«1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».

Art. 4

Utilizzo della posta elettronica certificata

1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.

2. ((*COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235*)).

3. ((*COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235*)).

4. *COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2.*

5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica la disponibilita' all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilita', nonche' le modalita' di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 17.

6. La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6.

7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 5.

Modalita' della trasmissione e interoperabilita'

1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 6.

Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono

prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.

3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita' delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7.

Ricevuta di presa in carico

1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio.

Art. 8.

Avviso di mancata consegna

1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 9.

Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto

1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita' e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 10.

Riferimento temporale

1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformita' a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.

Art. 11.

Sicurezza della trasmissione

1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.

2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.

3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrita' e l'inalterabilita' nel tempo delle informazioni in esso contenute.

4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.

Art. 12.

Virus informatici

1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici e' tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dell'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici e' tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinche' comunichi al mittente medesimo l'impossibilita' di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalita' definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 13.

Livelli minimi di servizio

1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 14.

Elenco dei gestori di posta elettronica certificata

1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.

2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata.

3. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

6. Il richiedente deve inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate;

c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 17;

d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale;

f) adottare adeguate misure per garantire l'integrità e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;

g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;

h) fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformita' del proprio sistema di qualita' alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;

i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attivita' e dei danni causati a terzi.

7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

9. Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al presente articolo puo' essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 17, necessari per l'iscrizione nell'elenco dei gestori.

11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica certificata e' comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.

12. Il venire meno di uno o piu' requisiti tra quelli indicati al presente articolo e' causa di cancellazione dall'elenco.

13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' esercitata dagli iscritti all'elenco di cui al comma 1.

Art. 15.

Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea

1. Puo' esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalita' e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 17. E' fatta salva in particolare, la possibilita' di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall'articolo 14, comma 3.

2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea il CNIPA verifica l'equivalenza ai requisiti ed alle formalita' di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all'articolo 17.

Art. 16.

Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attivita' di gestione del servizio di posta elettronica

certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.

2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.

3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.

Art. 17.

Regole tecniche

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi e' acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Le modifiche di cui all'articolo 3 apportate all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie

Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005

Registo n. 4, Ministeri istituzionali, foglio n. 332

.....

Andrea Natale

PARERE N. 27

LA “DATA CERTA ” DEL TIMBRO APPOSTO DAL CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO POSTALE

LA TRACCIA

Un imprenditore, al fine di ottimizzare i costi e la gestione della corrispondenza, si rivolge ad un concessionario del servizio postale (diverso da poste italiane S.p.a.), iscritto all'elenco di cui al d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

Il servizio del Concessionario viene esteso anche alla cosiddetta “auto- prestazione”, vale a dire alla prestazione di servizi postali da parte della stessa persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza. Dopo alcuni mesi, accade che, per un documento munito di timbratura per “autoprestazione”, occorre dimostrare la certezza della data, ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'anteriorità dello stesso documento ad un determinato evento.

L'imprenditore si rivolge ad un legale, al fine di sapere se la timbratura del bollo da parte di un Concessionario di pubblico servizio sia idonea a conferire la data certa, - nei confronti dei terzi, - della formazione del documento.

Il Candidato, nella sua qualità del legale dell'imprenditore, rediga motivato parere.

LE NORME DI RIFERIMENTO

Art. 2704 cod. civ.

D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

U. Carnevali, *Accordo simulatorio e contratto dissimulato: prova e data certa*, in *Contratti*, 1999, p. 763; S. Catenacci, *La data certa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, II, p. 112; A. A. Dolmetta, *La data certa. Conflitto tra creditori e disciplina dell'impresa*, Milano, 1986; V. Carbone, *Notificazione - sanzioni amministrative: notifica effettuata da agenzia privata di recapiti*, in *Corr. giur.*, 2006, p. 1495; L. P. Comoglio, *Le prove civili*, Torino, 1998, p. 204; S. Ferrari, *Nota in tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali*, in *Giur. it.*, 2003, p. 158; A. Graziosi, *La nuova efficacia probatoria del documento informatico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 73; E. Iannotta, *Revoca della procura e data certa ex art. 2704 c. c. della scrittura*

privata stipulata dal rappresentante, in *Contratti*, 2001, p. 540; M. levati, voce *Data, data certa*, in *Novissimo Dig. it. App.*, II, Torino, 1980, p. 979; A. luminoso, *Data certa, timbro postale e proposta contrattuale fatta per scrittura privata*, in *Riv. giur. sarda*, 1988, p. 353; F. L. Magrone, *La direttiva 2002/39/CE sul registro universale postale*, in *Giornale dir. amm.*, 2003, 10, p. 1081; A. Maenza, *Sulla necessità che la simulazione del prezzo sia provata a mezzo di controdedichiarazione avente data certa*, in *Giur. comm.*, 1989, II, p. 146; G. Navone, *La data del documento informatico: osservazioni in materia di valutazione temporale*, in *Obbl. e Contr.*, 2009, p. 364; V. Zanichelli, *Timbro postale e data certa*, in *Fallimento*, 2002, p. 437.

GIURISPRUDENZA ESSENZIALE

Cass. Sez. Un., 28 agosto 1990, n. 8879, in *Fallimento*, 1990, p. 1225; Cass., 6 settembre 2006, n. 19136, in *Mass. Giur. it.*, 2006; Cass., 8 marzo 2006, n. 4922, in *Giur. it.*, 2006, p. 2262; Cass., 29 luglio 2005, n. 15954, in *Fallimento*, 2006, p. 661, con nota di F. D'Aquino, *L'opponibilità al passivo delle scritture private non cerziorate*; Cass., 19 marzo 2004, n. 5561, in *Guida al dir.*, 2004, n. 18, p. 65; Cass., 7 luglio 2003, n. 10702, in *Arch. civ.*, 2004, p. 682; Cass., 28 giugno 2002, n. 9482, in *Arch. civ.*, 2003, p. 454; Cass., 1 ottobre 1999, n. 10873, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, p. 369, con nota di M. C. Olivieri, *Osservazioni in materia di timbro postale "in corso particolare" e data certa*; Cass. pen., 9 luglio 1998, n. 10138, in *Giust. pen.*, 1999, II, p. 485; Cass., 16 febbraio 1991, n. 1623, in *Arch. civ.*, 1991, p. 689; Cass. pen., 13 febbraio 1985, in *Riv. pen.*, 1986, p. 342; Trib. Napoli, 27 dicembre 2008, in *Corr. Merito*, 2009, 4, 351; Trib. Milano, 19 settembre 2006, in *Fallimento*, 2007, p. 219; Trib. Padova, 22 gennaio 2004, in *Dir. fall.*, 2005, p. 985, con nota di G. Molin, *Profili dell'apprensione del patrimonio del fallito*; Trib. Roma, 10 aprile 2001, in *Fallimento*, 2002, p. 435; Trib. Milano, 17 novembre 1997, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1309; Trib. Trieste, 29 febbraio 1996, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 596, con nota di G. Brumat, *Lettera di "patronage" e fallimento*.

MASSIME GIURISPRUDENZIALI

Corte giustizia comunità europee, 11 marzo 2004, n. 240, in *Guida al dir.*, 2004, n. 18, p. 107, con nota di A. Corrado, *Con l'adozione della direttiva europea nessun limite alle autoprestazioni*.

L'articolo 7 della direttiva CE n. 67 del 15 dicembre 1997 97/67/CE. deve essere interpretato nel senso che non consente di subordinare l'autoprestazione alle seguenti condizioni: il destinatario deve essere la stessa persona del mittente, i servizi non devono essere forniti a terzi nell'ambito dell'attività commerciale o imprenditoriale del fornitore del servizio, i servizi non devono essere forniti mediante il sistema dei pacchi postali e o altre analoghe procedure, siffatte operazioni non devono perturbare i servizi riservati al prestatore del servizio universale.

I servizi di vaglia postale, che consistono nell'effettuare pagamenti mediante la rete postale pubblica a favore di persone fisiche o giuridiche per conto e richiesta di altri, non rientrano nella sfera di applicazione della direttiva citata.

Cass., 11 ottobre 2006, n. 21814, in *Mass. Giur. it.*, 2006.

In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel

medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Ne consegue che, in tali casi, l'onere della prova della certezza della data deve ritenersi assolto, gravando sulla parte che la contesti l'onere di provare la redazione del contenuto della scrittura, in tutto o in parte, in un momento diverso dalla data stessa così accertata.

Cass., 28 giugno 2002, n. 9482, in Arch. civ., 2003, p. 454.

In tema di scrittura privata, il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura, ex art. 2704 cod. civ., tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, e ciò anche nell'ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall'art. 41 lett. B del D.P.R. n. 156 del 1973 (oggi abrogato ex d. l. n. 261 del 1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza cosiddetta "a corso particolare". Da ciò consegue che spetta eventualmente al terzo che contesti la certezza della data l'onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data stessa così accertata.

App. Roma, sez. I, 5 gennaio 2009, inedita.

L'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica debba ritenersi certa rispetto ai terzi, lasciando ai giudici la valutazione caso per caso della sussistenza di un fatto diverso alla registrazione idoneo a dimostrare la carta certa.

Trib. Vicenza, 8 luglio 2008, in Fall., 2009, p. 367.

Il timbro postale apposto sulla corrispondenza per "autoprestazione" dall'ad- detto delle Poste di cui all'art. 8, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, non è idoneo a conferire data certa allo scritto, poiché il plico è presentato alla Posta in busta chiusa e l'addetto non ha la possibilità di verificarne il contenuto, non potendo quindi costituire un fatto equipollente ai sensi dell'art. 2704 c.c.

IL PARERE

Prima di verificare se il timbro apposto da un concessionario di un pubblico servizio sia equipollente - dal punto di vista della certezza della data di esistenza del documento - al timbro postale apposto dalle Poste italiane, sembra opportuno fare il punto sull'idoneità del timbro delle Poste italiane S.p.A. ad offrire certezza nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., della formazione del documento.

È noto, infatti, che solo l'autenticazione della sottoscrizione della scrittura privata conferisca certezza alla sua datazione, fino a querela di falso, nei confronti sia delle parti, sia dei terzi (art. 2703 cod. civ.). In mancanza di autenticazione, l'apposizione della data è rilevante solo tra le parti: segnatamente, ove la datazione man- chi, la scrittura privata è comunque valida ed è senz'altro ammissibile la prova, anche per testimoni, del momento della effettiva formazione del documento (art. 2702 cod. civ.); viceversa, ove la datazione sia presente - e la scrittura privata non venga disconosciuta o sia verificata - la prova della falsità o della simulazione del- la sua datazione è, in generale, possibile, salvi gli eventuali limiti di ammissibilità dei mezzi di prova o altri meccanismi di prova legale, mentre occorre la querela di falso, per escludere che la dichiarazione intorno alla data provenga da chi ha sottoscritto.

Queste regole non valgono ove la certezza della data rilevi ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'antiorità del documento: in questa ipotesi, la norma, di cui all'art. 2704 cod. civ., detta una regola che rende

irrilevante la datazione compiuta dalle parti sulla scrittura privata non autenticata. Tale documento, quindi, potrà dirsi anteriore, solo se lo sia la data di un diverso evento che ne renda certa l'anteriorità; tra questi eventi, la norma indica la registrazione del documento o la morte del suo autore. È inammissibile, pertanto, qualsiasi prova sia della verità, sia della falsità della suddetta datazione, così come, più in generale, del momento della effettiva redazione del documento, datato o non datato, in quanto tale data è, rispetto ai terzi, non computabile.

L'art. 2704 cod. civ., invero, non si limita a porre una regola di inammissibilità dei mezzi di prova vertenti sul momento della redazione del documento *de quo*, ma - secondo l'opinione comune - prevede, altresì, una presunzione legale relativa: ai fini dell'opponibilità al terzo di siffatto documento, la prova della data del suddetto, diverso, evento, fa presumere, sino a prova contraria, che tale documento sia ad esso coevo.

Da questo punto di vista, è rimesso al giudice l'apprezzamento se un fatto o un atto possa essere considerato equipollente di quei fatti tipici, indicati dall'art. 2704 cod. civ., come idonei ad offrire certezza sull'anteriorità della formazione del documento (la giurisprudenza è granitica; recentemente, v. Cass., 6 settembre 2006, n. 19136).

Nell'ambito di questa discrezionalità, per quanto qui interessa, le decisioni delle Corti, sia del merito sia di legittimità, sono orientate nel senso di ritenere idonea la "certezza di data" conferita dal timbro postale, tutte le volte in cui quest'ultimo sia apposto sul *corpus* del documento. Detta giurisprudenza si è formata, per lo più, in tema di opponibilità al passivo fallimentare delle scritture private: le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, hanno statuito che il curatore del fallimento poteva pretendere dai creditori in sede di formazione dello stato passivo, il rispetto dell'art. 2704 cod. civ. (Cass. Sez. Un., 28 agosto 1990, n. 8879).

La giurisprudenza successiva, in tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, si esprime, prevalentemente, nel senso che, se la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi "data certa" della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi. In breve, si ritiene che la timbratura, eseguita in un pubblico ufficio, debba considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.

Ne segue che, in tali casi, l'onere della prova della certezza della data deve ritenersi assolto, gravando, sulla parte che la contesti, l'onere di provare la redazione del contenuto della scrittura, in tutto o in parte, in un momento diverso dalla data stessa così accertata (Cass., 11 ottobre 2006, n. 21814; Cass., 1 ottobre 1999, n. 10873; nello stesso senso, v. Trib. Milano, 19 settembre 2006).

In particolare, dottrina e giurisprudenza considerano la data, contenuta nel timbro postale, una presunzione relativa: con la conseguenza che spetterà eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l'onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data stessa così accertata, ovvero provare che, sul foglio, sia stato unicamente apposto il timbro e, solo successivamente, esso sia stato riempito.

Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento al timbro "*in corso particolare*" (oggi "autoprestazione"), vale a dire quel metodo che - sotto il vigore della precedente normativa - era considerato una delle eccezioni alla esclusività del servizio delle Poste italiane. In particolare, si hanno ipotesi di "autoprestazione" nel caso in cui la corrispondenza sia distribuita e recapitata senza far ricorso al servizio postale, con conseguente separazione del momento della consegna della corrispondenza da quello della successiva distribuzione; in altri termini, con questo sistema viene meno la distribuzione della corrispondenza, su cui sia stato apposto, comunque, un timbro postale. La finalità pratica di questo servizio, ovviamente, è proprio quella di conferire una data certa ad un documento, attraverso

l'apposizione di un timbro da parte delle Poste italiane, evitando i rischi di smarrimento ed ottimizzando la gestione dei documenti.

La giurisprudenziale, invero, non si limita a ribadire quanto sopra enunciato sul servizio di spedizione in senso stretto, ma si spinge oltre, equiparando il timbro di annullo, apposto nell'ambito di esclusività del servizio postale, al timbro "*in corso particolare*", previsto dall'art. 41, lett. b), d. P. R. n. 156/1973, oggi abrogato. L'equiparazione dei due timbri (quello di spedizione in senso stretto, e quello di autoprestazione) viene asserita, da questa giurisprudenza, sul presupposto della garanzia di autenticità dei dipendenti dell'amministrazione postale, indipendente- mente dalla funzione che il timbro svolge.

In particolare, si ritiene che la timbratura, eseguita in un pubblico ufficio, deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; e ciò anche nell'ipotesi in cui il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall'art.41, lettera b), d. P. R. n. 156/1973 (abrogato dal d. lgs. n. 261/1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza cosiddetta "*a corso particolare*", giacché l'una e l'altra timbratura provengono da dipendenti dell'amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità (Cass., 19 marzo 2004, n. 5561; Cass., 28 giugno 2002, n. 9482; Cass., 1 ottobre 1999, n. 10873; Cass., 16 febbraio 1991, n. 1623).

Si noti, come la giurisprudenza di merito abbia (correttamente) rilevato che l'apposizione del timbro postale "*in corso particolare*", se posta sul medesimo foglio recante la scrittura negoziale, vi attribuisca data certa, anche quando non vi sia coincidenza tra la data del timbro e quella che appare sulla scrittura (Trib. Milano, 17 novembre 1997).

Se questo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte può considerarsi maggioritario, non mancano decisioni di merito in senso contrario, sulla base dell'osservazione che l'apposizione del timbro dimostri solo la fisica esistenza del documento, ma non anche la preesistente compilazione del medesimo (Trib. Roma, 10 aprile 2001).

Parte della dottrina condivide questo orientamento, in quanto, il ritenere adempiuto l'onere probatorio, di cui all'art. 2704 cod. civ., con l'apposizione del timbro, si baserebbe sul presupposto che il documento sia compilato in ogni sua parte al momento dell'apposizione del bollo postale.

A maggior ragione, si nega che il timbro postale, apposto sulla corrispondenza per «autoprestazione» dall'addetto alle Poste, di cui all'art. 8 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261, sia idoneo a conferire data certa allo scritto, laddove il plico sia presentato alla Posta in busta chiusa: l'addetto, invero, non ha (l'obbligo e neppure) la possibilità di verificarne il contenuto (Trib. Padova, 22 gennaio 2004).

Così, proprio l'assenza di alcun onere di controllo, convince parte della dottrina a ritenere che possa essere tranquillamente bollato il francobollo apposto su una missiva costituita da un modulo in bianco e privo di qualunque sottoscrizione: nello stesso senso, alcune Corti rilevano che il timbro "*in corso particolare*" non è rilasciato dalle Poste nell'esercizio delle loro funzioni proprie e tipiche, per cui esso non sarebbe idoneo ad attribuire certezza alla data del documento incorporante scrittura privata non autenticata, pari a quella che la legge riconosce ai fatti contemplati nel primo comma dell'art. 2704, cod. civ. (Trib. Milano, 15 marzo 1999).

Ad ogni modo, l'analisi della giurisprudenza porta a ritenere maggioritario l'orientamento che considera il timbro postale quale fatto idoneo ex art. 2704 cod. civ. (soprattutto, non si segnalano decisioni contrarie della Corte di legittimità). Le censure muovono, semmai, dall'impossibilità di verificare il contenuto del documento e riguardano quel particolare metodo di annullamento "*in corso particolare*", che farebbe venir meno il "ruolo certificatore" svolto dalle Poste.

Sembra opportuno, a questo punto, verificare se le disposizioni in materia di concessionari del servizio postale possano, in qualche modo, modificare gli

orientamenti sopra descritti.

In particolare, ricordiamo come la normativa antecedente alla privatizzazione delle Poste italiane (art. 12 del d. P. R. n. 156/1973, cosiddetto Codice postale), espressamente prevedesse che le persone addette ai servizi postali, anche se dati in concessione, erano considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a seconda della natura delle funzioni loro affidate (Cass. pen., 27 ottobre 1980, n. 11046). Conseguente a tale qualificazione, in giurisprudenza si era attribuita funzione di pubblico ufficiale anche al "fattorino" postale: costui, in considerazione della natura particolare di pubblica funzione certificatrice, che a lui compete nell'espletamento delle mansioni di consegna della corrispondenza e dei plichi, veniva considerato pubblico ufficiale e non incaricato di pubblico servizio (Cass. pen., 13 febbraio 1985, in *Riv. pen.*, 1986, p. 342).

Da questo punto di vista, è rilevante la differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, in quanto si accompagnano, alla qualifica di pubblico ufficiale, poteri di certificazione, assenti nell'incaricato di pubblico servizio.

La trasformazione degli enti pubblici in società per azioni, non ha comportato, di per sé, il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei suoi dipendenti, dato che l'ente rimane comunque disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche; con la conseguenza, che la valutazione della qualifica spettante al dipendente deve essere fatta in concreto, secondo il criterio oggettivo funzionale, di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen.

In altri termini, anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, i servizi postali appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio alla produzione affidata all'Ente Poste - senza che abbia alcun rilievo la possibilità che alcune attività del servizio possano essere gestite in regime di concessione amministrativa, non venendo meno la funzione e il ruolo di pubblico interesse del servizio -, sia per la funzione pubblica che, in relazione all'esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) assume il mezzo di raccolta di trasporto e distribuzione della corrispondenza.

In relazione a tali principi, la Corte di legittimità ha attribuito la qualità di incaricato di pubblico servizio all'impiegato postale addetto alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza in arrivo o in partenza (Cass. pen., 9 luglio 1998, n. 10138).

Così, la controversa nozione di "servizio pubblico", deve essere intesa in modo da ricomprendervi tutti quei servizi, di cui i cittadini usufruiscano *uti singuli* e come componenti la collettività, perché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali (Cons. Stato., 22 maggio 2005, n. 7345). Il servizio pubblico consiste, quindi, in quelle prestazioni che l'Amministrazione eroga in favore degli utenti direttamente o indirettamente, tramite un concessionario. Ne segue, che le regole dettate per la Pubblica Amministrazione (ad esempio, in tema di trasparenza e di diritto di accesso ai relativi atti) si applicano - oltre che alla stessa Pubblica Amministrazione - anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, ossia concessionari di pubblici servizi, pubbliche società ad azionariato pubblico.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con il venir meno dell'esclusività delle Poste italiane e la liberalizzazione dei servizi, la normativa di settore ha esplicitamente regolato la qualifica delle persone addette ai servizi postali, considerandole "incaricate di pubblico servizio in conformità all'art. 358 del codice penale" (art. 18 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261).

Si è verificata, pertanto, una piena equiparazione del personale delle Poste italiane e dei concessionari di servizi pubblici - tutti ritenuti incaricati di pubblico servizio - con conseguente applicabilità, nel caso di falsificazione di un documento, della medesima normativa penale in tema di "delitti contro la pubblica amministrazione" (in particolare: abuso d'ufficio).

Di conseguenza, in virtù di tale equiparazione, il personale addetto alle Poste non offre maggiori garanzie in termini di poteri certificatori: a garanzia delle "verità" stanno, in entrambi i casi, le medesime sanzioni penali.

Il timbro apposto dal concessionario, pertanto, risulterà idoneo a conferire al documento quella stessa certezza della data, che la giurisprudenza maggioritaria, precedentemente analizzata, riconosce alla timbratura apposta delle Poste italiane; a contrario, allo stesso timbro apposto dal concessionario potranno essere mosse le medesime censure di incertezza, che parte della dottrina e della giurisprudenza di merito muovono al timbro apposto dalle Poste italiane, ivi compresa la possibilità di prova contraria.

Resta da chiedersi se, per effetto della digradata qualifica del dipendente di Poste italiane (da pubblico ufficiale ad incaricato di pubblico servizio), siano ancora attuali i precedenti in materia, ma a ciò la giurisprudenza, anche più recente, non pare essere interessata.